

REGOLAMENTO DI POLIZIA MUNICIPALE
Titolo I
ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEL CORPO

Art. 1.

Corpo di polizia municipale

I servizi di polizia municipale sono disciplinati dal presente regolamento in conformità alla legge nazionale 7 marzo 1986, n. 65 e in applicazione della legge regionale 1° agosto 1990, n. 17.

E' costituito il Corpo di polizia municipale del comune di Francavilla Sic.

Le norme del regolamento si applicano a tutti gli appartenenti al Corpo di polizia municipale senza distinzione di qualifica.

Art. 2

Funzioni del sindaco

Il sindaco, o l'assessore delegato, sovrintende al Corpo, esercita l'alta vigilanza e impartisce le opportune direttive generali al comandante ai sensi dell'art. 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65.

Non possono essere previste altre forme di dipendenza del Corpo o dei singoli agenti di p.m. al di fuori di quelle previste per legge.

Art. 3

Funzioni degli appartenenti al Corpo

Nell'ambito del territorio comunale al Corpo di polizia municipale sono demandati i seguenti compiti:

- a) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e di ogni altra disposizione emanata dallo Stato, dalla Regione o dall'Amministrazione comunale con particolare riguardo alle norme concernenti la polizia stradale, e la polizia amministrativa in materia di edilizia, del commercio, della tutela dell'ambiente, dell'igiene, dei pubblici esercizi;
- b) assolvere a funzioni di polizia amministrativa attribuite al comune dalle leggi vigenti;
- c) prestare soccorso e svolgere funzione di protezione civile in occasione di pubbliche calamità o disastri, d'intesa con gli organi competenti, nonché in caso di privati infortuni.
- d) adempiere compiti di polizia giudiziaria e/o funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, nonché delle disposizioni vigenti del codice di procedura penale;
- e) raccogliere notizie o effettuare accertamenti e rilevazioni anche su richiesta degli organi comunali competenti, nei limiti dei propri compiti istituzionali;
- f) concorrere al mantenimento dell'ordine pubblico ai sensi e con le procedure delle art. 3 della legge 7 marzo 1986, n. 65;
- g) prestare servizio d'onore e di rappresentanza in occasione di pubbliche funzioni, manifestazioni o cerimonie e fornire su disposizione del sindaco la scorta d'onore al gonfalone del comune e, sempre nell'ambito comunale, a quello della Regione;
- h) vigilare perché siano osservate le prescrizioni della pubblica amministrazione a tutela del patrimonio comunale;



ii) segnalare le deficienze rilevate o fatte rilevare nei pubblici servizi o le cause di pericolo per la pubblica incolumità;

- l) provvedere all'espletamento dei servizi di polizia stradale ai sensi delle norme del Codice della strada;
- m) collaborare con le forze di polizia dello Stato nell'ambito del territorio comunale, e nei limiti delle proprie attribuzioni, previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, richiesta motivata dalle competenti autorità.

Nei casi d'urgenza la relativa disposizione può essere impartita dal comandante del Corpo che ne dà comunicazione al sindaco non appena possibile.

Art. 4

Organico del Corpo di p.m.

L'organico e la struttura gerarchico - funzionale del Corpo di p.m. sono determinati come da annessa tabella A.

Art. 5

Dipendenza gerarchica

Gli appartenenti al Corpo di polizia municipale sono tenuti ad eseguire le direttive dai superiori per i singoli settori operativi nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.

L'operatore di qualifica superiore dirige, anche con istruzioni specifiche, l'operato del personale dipendente, e assicura il costante coordinamento in funzione del buon andamento del servizio. Ha altresì l'obbligo di vigilare sul rispetto delle norme di servizio e di comportamento del personale di cui è responsabile.

Art. 6

Attribuzioni del comandante

Il comandante del Corpo di polizia municipale è responsabile verso il sindaco o l'assessore delegato, della disciplina e dell'impiego tecnico - operativo degli appartenenti al Corpo.

Per l'organizzazione generale dei servizi in conformità alle funzioni di istituto il comandante:

- a) emana le disposizioni e vigila sull'espletamento dei servizi conformemente alle direttive dell'amministrazione di cui all'art. 2 del presente regolamento;
- b) dispone l'assegnazione e la destinazione del personale secondo le specifiche necessità dei servizi;



Comando Provinciale Carabinieri
CANTÙ

1) assicura i servizi del Corpo in funzione del coordinamento con le altre forze di polizia e della protezione civile, secondo le direttive stabilite dal sindaco ai sensi del 3° comma dell'art. 3 della legge n. 17/90;

2) mantiene i rapporti con la magistratura, le autorità di pubblica sicurezza e gli organismi del comune o di altri enti secondo le necessità operative;

3) rappresenta il Corpo di polizia municipale nei rapporti, interni ed esterni e in occasione di funzioni e manifestazioni pubbliche;

4) inoltra all'amministrazione preposte e richieste finalizzate al miglioramento strutturale del Corpo e dei servizi relativi.

In caso di assenza temporanea il comandante è sostituito dall'addetto di qualifica più elevata presente in servizio e, a parità di qualifica, dal più anziano.

Art. 7

Attribuzioni dell'istruttore di p.m.

L'istruttore di p.m. svolge tutti i compiti di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 268/87.

Ha la responsabilità della sorveglianza dei servizi che gli sono affidati.

Ha compiti di coordinamento e controllo delle attività svolte dal personale di qualifica inferiore.

Art. 8

Attribuzioni degli agenti di p.m.

Gli agenti di p.m. espletano tutte le mansioni inerenti alle funzioni d'istituto.

In particolare hanno il compito di:

vigilare sul buon andamento di tutti i pubblici servizi nelle vie e piazze del comune segnalando eventuali disservizi;

esercitare una vigilanza attenta e continua affinché siano rigorosamente osservate le disposizioni di legge, dei regolamenti, delle ordinanze in genere e di quelle municipali in particolare;

- accertare e contestare le violazioni nei modi prescritti dalle leggi e dai

regolamenti evitando inutili e spiacevoli discussioni;

- prestare soccorso ed assistenza ai cittadini, accorrendo prontamente ovunque si renda necessario;

- usare la maggiore cortesia possibile con coloro che chiedono notizie indicazioni o assistenza;

- acquisire, ricevere e dare informazioni, effettuare ricerche ed accertamenti relativi ai servizi comunali;

- vigilare sul patrimonio comunale per garantirne la buona conservazione e reprimere ogni illecito uso;

- esercitare il controllo sull'osservanza delle norme in materia di viabilità, di polizia urbana, di annona, di commercio, di polizia amministrativa, di edilizia, di igiene, di protezione ambientale, ecc. In caso di risse o litigi intervenire prontamente per sedarli;

- prestare assistenza nel trasporto e nell'accompagnamento di persone ferite, informandone il comando e le autorità competenti;

- evitare che siano rimosse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, le salme di persone decedute in luogo pubblico;



- 
- intervenire nei confronti delle persone in evidenti condizioni di menomazione psichica o in stato di agitazione psico motoria per malattia o assunzione di sostanze stupefacenti o alcoliche che rechino molestia sulle pubbliche vie, adottando gli accorgimenti di legge e quelli necessari per evitare che possano nuocere a se stessi o agli altri;
 - scortare i mezzi di soccorso o di trasporto degli ammalati di mente fino al presidio sanitario nel caso di ricovero disposto con ordinanza del sindaco in T.S.O.;
 - accompagnare possibilmente alle loro abitazioni, oppure presso gli uffici del comando, i fanciulli abbandonati o smarritisi;
 - intervenire contro chiunque eserciti la mendicizia o l'esercizio abusivo di mestieri girovaghi;
 - depositare immediatamente all'ufficio competente, e con le modalità stabilite, oggetti smarriti o ricevuti in consegna;
 - evitare ed impedire danneggiamenti oltre che alla proprietà del comune e a quella degli altri enti pubblici, anche, nei limiti del possibile, alla proprietà privata;
 - sorvegliare, in modo particolare, che non si verifichino costruzioni o depositi abusivi, accertando inoltre che i cantieri delle costruzioni edilizie rechino le tabelle prescritte dai vigenti regolamenti edilizi comunali e la segnaletica imposta dal codice della strada;
 - controllare che gli orari di apertura e chiusura dei negozi e degli esercizi pubblici siano rispettati e vigilare sull'esatta osservanza delle norme vigenti in materia di prevenzione incendi, delle disposizioni legislative e regolamentari sui servizi metrici e, in particolare, sulla verificazione periodica biennale dei pesi e delle misure;
 - in occasione di fiere e mercati vigilare in modo particolare affinché:
 - a) le occupazioni di suolo pubblico avvengano secondo le modalità e le norme dettate dall'amministrazione comunale e le altre autorizzazioni siano regolari;
 - b) siano prevenute risse, furti, borseggi e schiamazzi;
 - c) non vi si esercitino giochi d'azzardo, intervenendo nei modi di legge contro i trasgressori;
 - d) mediatori e imbonitori esercitino con regolarità la loro attività e sia evitato ogni atteggiamento petulante che disturbi i visitatori e gli avventori;
 - e) sia assicurato il libero svolgimento fieristico e dei mercati;

- impedire l'abusiva affissione murale o la distribuzione pubblica non autorizzata di manifesti, nonché la lacerazione o la deturpazione di quelli la cui affissione sia stata regolarmente autorizzata;
- non ricorrere alla forza se non sia assolutamente indispensabile per fare osservare le leggi, per tradurre persone in stato di fermo o di arresto, per mantenere l'ordine pubblico o per difendere se stessi o gli altri da violenze o da sopraffazioni. L'uso delle armi è consentito solo nelle ipotesi previste dalla legge penale;



In relazione ai compiti connessi alla funzione di agenti di polizia giudiziaria si rinvia alle leggi e ai regolamenti dello Stato.

Gli agenti prestano la loro opera appiedati o a bordo di veicoli, utilizzando i mezzi, gli strumenti e le apparecchiature tecniche di cui vengono dotati per la esecuzione dei loro interventi.

Art. 9

Norme di accesso al Corpo

L'accesso al Corpo di p.m. è disciplinato dalle norme di legge e della contrattazione nazionale di lavoro.

A tal fine, oltre ai generali requisiti per l'accesso al pubblico impiego, si richiede:

- a) possesso della patente di guida di categoria B o superiore;
- b) idoneità psicofisica all'espletamento di tutti i servizi d'istituto;
- c) statura come stabilita per gli agenti della polizia di Stato;
- d) possesso dei requisiti per il conferimento della qualifica di agente di p.s. da parte del Prefetto, ai sensi dell'art. 5, 2° e 3° comma della legge n. 65/86;
- e) titolo di studio conforme a quello stabilito dalla contrattazione nazionale di lavoro per le corrispondenti qualifiche;
- f) in sede di prima applicazione i posti così come ristrutturati col presente regolamento saranno coperti tramite concorsi interni per titoli tra il personale dello stesso settore. (1)

Art. 10

Aggiornamento professionale

La formazione, la qualificazione, l'addestramento e l'aggiornamento degli addetti alla polizia municipale vengono effettuati in conformità all'art. 11 della legge regionale n. 17/90, presso il centro regionale per la polizia municipale.

I vincitori di concorsi pubblici per posti del Corpo di polizia municipale sono tenuti a frequentare, nel periodo di prova, specifici corsi di qualificazione professionale.

Titolo IV

UNIFORME, ARMA E DOTAZIONE

Art. 11

Uniforme di servizio

L'amministrazione fornisce l'uniforme di servizio e quanto necessita per gli appartenenti al Corpo di polizia municipale. La foggia, la qualità, il tipo e i capi delle uniformi, nonché le dotazioni accessorie, sono determinati in attuazione dello art. 10 della legge regionale n. 17/90.

Le uniformi sono descritte, per ogni foggia e nei diversi capi, nella "Tabella vestiario" che viene approvata con delibera della giunta comunale.

La tabella determina le quantità e i periodi delle forniture, nonché le modalità con cui i capi delle uniformi e gli accessori devono essere indossati.

E' fatto divieto agli appartenenti al Corpo di apportare modifiche o visibili aggiunte all'uniforme assegnata.

(1) Eliminato in sede di discussione consiliare

Art. 12

Distintivi di qualifica

I distintivi di qualifica e anzianità degli appartenenti al Corpo sono stabiliti, conformemente alle determinazioni adottate con decreto dell'Assessore regionale EE.LL. n. 3/1149 del 15 marzo 1993, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 17/90.

I distintivi suddetti e la placca di servizio sono descritti nella "Tabella vestiario" che ne stabilisce anche le modalità per l'applicazione sull'uniforme e per l'uso.

Sull'uniforme possono essere portate dai singoli appartenenti le decorazioni al valore civile e militare, applicate secondo le consuete modalità d'uso e le onorificenze riconosciute dallo Stato italiano.

Art. 13

Arma d'ordinanza

Gli appartenenti al Corpo di polizia municipale sono dotati dell'arma d'ordinanza, secondo quanto disposto dal regolamento speciale in attuazione del D.M.I. del 4 marzo 1987, n. 145, del tipo descritto nella "Tabella vestiario".

L'arma deve essere portata indosso, come stabilito dal regolamento speciale. Essa può essere impiegata soltanto nei casi in cui l'uso è consentito dalla legge.

Gli agenti vengono addestrati all'uso dell'arma durante il corso iniziale di formazione professionale.

Art. 14

Strumenti e mezzi in dotazione

Le attività della polizia municipale possono essere disimpegnate con l'ausilio di autovetture, motocicli, ciclomotori e automezzi per impieghi speciali, dotati di sistema di allarme e collegamento radio-ricetrasmittente con la centrale operativa del comando e di ogni altra attrezzatura idonea ad assicurare una efficiente operatività in relazione alla destinazione di impiego di ogni singolo mezzo.

Il personale in servizio di Vigilanza è dotato di apparecchio ricetrasmittente portatile.

Art. 15

Servizio in uniforme ed eccezioni

Gli appartenenti al Corpo di polizia municipale prestano i servizi di istituto in uniforme.

L'attività di servizio può essere svolta in abito civile solo nei casi espressamente autorizzati dal comandante.

Art. 16

Tessera di servizio

Gli appartenenti al Corpo di polizia municipale sono muniti di una tessera di servizio fornita dall'amministrazione che certifica l'identità, la qualifica e il numero di matricola della persona nonché gli estremi del provvedimento di conferimento della qualifica di agente di p.s.

(2)

La tessera deve essere sempre mostrata a richiesta e, prima di qualificarsi, nei casi in cui il servizio viene prestato in abito civile.

(2) Tutti gli appartenenti al Corpo in servizio devono portare con sé la tessera di servizio - (con una appuntata in sede di discussione consiliare)

Titolo V
SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Art. 17

Finalità generali dei servizi

L'organizzazione dei servizi di cui al presente titolo V e l'impiego del personale di cui al titolo VI successivo, devono rispondere alla finalità di consentire il regolare e ordinato svolgimento della vita collettiva e vengono svolti secondo le direttive impartite dal sindaco per il perseguimento del pubblico interesse.

Art. 18

Mobilità

La permanenza del personale di p.m. in uno stesso servizio o settore non può avere durata superiore a 3 anni.

I criteri di mobilità orizzontale conseguenti all'applicazione del precedente comma sono concordati con le organizzazioni sindacali rappresentate nel Corpo.

Art. 19

Servizi esterni

Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3 sono istituiti servizi appiedati o a bordo dei veicoli posti a disposizione dell'amministrazione nell'ambito delle attribuzioni proprie degli addetti.

Tutti gli addetti ai servizi possono essere adibiti alla guida dei veicoli disponibili per l'espletamento di compiti d'istituto.

A tal fine l'amministrazione provvederà per il conseguimento, da parte degli addetti alla conduzione, della patente speciale di servizio di cui all'art. 139 del D.L. 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 20

Servizi interni

I servizi interni del Corpo sono finalizzati alla organizzazione, predisposizione e funzionamento dei compiti d'istituto del Corpo stesso.

Ai servizi di supporto tecnico (informatizzazione, dattilografia, archivio, centralino telefonico e mansioni esecutive e ausiliarie in genere) sarà addetto in via prioritaria personale del Corpo e quindi altro personale comunale.

Il personale amministrativo comunale addetto ai servizi di cui al precedente comma conserva lo stato giuridico ed economico della qualifica posseduta.

I criteri di assegnazione del personale di p.m. ai servizi interni del Corpo sono nell'ordine: l'inidoneità temporanea del personale a tutti i servizi esterni, l'anzianità di servizio e l'anzianità anagrafica.

Avvertenza all'art. 20

Ai servizi interni non può essere destinato personale della vigilanza in misura superiore al 15% degli addetti al Corpo.

Ulteriori esigenze di personale per tali servizi saranno fronteggiati col personale amministrativo comunale fino a un massimo di un ulteriore 15%.

Art. 21

Obbligo d'intervento e di rapporto

Restando fermo l'espletamento dei doveri derivanti dalla qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni d'istituto.

L'intervento può essere prioritario o esclusivo sulla base di un ordine, anche verbale, del superiore gerarchico, ovvero sulla base dell'ordine di servizio o del programma di lavoro assegnato.

Oltre ai casi in cui è prevista la stesura di verbali o di rapporti specifici, il dipendente deve redigere sempre un rapporto di servizio per gli interventi relativi ai fatti dai quali derivano particolari conseguenze o per i quali è prevista la necessità o l'opportunità di una futura memoria.

Art. 22

Ordine di servizio

Il turno, l'orario, il posto di lavoro e le modalità di espletamento del servizio, di norma sono predisposti con ordini di servizio anche individuali.

Gli ordini di servizio devono essere pubblicati almeno entro le ore 14 di ciascun giorno e gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di prenderne visione.

I destinatari dell'ordine di servizio devono attenersi alle modalità indicate ed alle istruzioni impartite sia in linea generale, sia per il servizio specifico.

I servizi dovranno essere di massima predisposti sulla base di turni almeno settimanali pre-determinati.

Tali turni potranno subire variazioni, per casi eccezionali, che dovranno essere comunicati tempestivamente agli interessati, fermo restando il ricorso prioritario all'istituto della reperibilità.

Art. 23

Divieto di distacco o comandi

Non sono consentiti distacchi o comandi del personale di p.m. presso altri settori dell'amministrazione.

Il comandante, su motivata richiesta del sindaco, può disporre l'impiego del personale solo per servizi di p.m. presso altri settori dell'amministrazione, ferme restando la disciplina e la dipendenza dal Corpo di p.m.

Art. 24

Servizi esterni presso altre amministrazioni

Ai sensi dell'art. 4, comma IV, della legge quadro 7 marzo 1986 e dell'art. 3, comma III, della legge regionale n. 17/90, gli appartenenti al Corpo possono essere impiegati singolarmente o in gruppi operativi per effettuare servizi di natura temporanea presso altre amministrazioni locali, previa comunicazione al prefetto ove richiesta dalle disposizioni richiamate.

Tali servizi vengono prestati sulla base di intese tra le amministrazioni interessate.

In casi di urgenza per motivi di soccorso o a seguito di calamità e disastri, l'impiego può essere deciso con determinazione del sindaco o, in mancanza, del comandante. Al personale impiegato si applicano le disposizioni previste dal regolamento

del personale per le missioni e le trasferte dei dipendenti.

Il comando di polizia municipale è autorizzato a gestire direttamente servizi stradali d'intesa con quelli dei comuni confinanti per necessità derivanti da situazioni della circolazione e per manifestazioni o altre evenienze straordinarie.

Titolo VI
SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DEL CORPO

Art. 25

Prolungamento del servizio

Il prolungamento del servizio è obbligatorio per il tempo necessario:

- a) al fine di portare a compimento un'operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile;
- b) in situazioni di emergenza anche in assenza di ordine superiore;
- c) in attesa dell'arrivo in servizio dell'appartenente al Corpo del turno successivo, quando è previsto dall'ordine di servizio.

Art. 26

Mobilitazione dei servizi

Quando si verificano situazioni di straordinaria emergenza, tutti gli appartenenti al Corpo possono essere mobilitati in continuità, a disposizione dei servizi, fornendo la reperibilità nelle ore libere.

Il comandante può sospendere le licenze e i permessi ordinari per tutti gli appartenenti al Corpo, al fine di poter disporre dell'intera forza necessaria.

Art. 27

Reperibilità degli appartenenti al Corpo

Oltre ai casi di straordinaria emergenza di cui all'articolo precedente, il comandante dispone turni di reperibilità degli appartenenti al Corpo in relazione a determinati servizi di istituto, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 268/86 e successive modificazioni.

Titolo VII

NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 28

Norme generali: doveri

Gli appartenenti al Corpo osservano le disposizioni del presente regolamento, nonché le disposizioni contenute nel regolamento organico del personale, svolgendo i propri compiti nello spirito delle finalità dei servizi indicato nell'art. 21.

Fermi restando gli obblighi derivanti dalle disposizioni di legge, gli appartenenti al Corpo devono considerarsi sempre disponibili per il servizio, per le situazioni di emergenza.

Art. 29

Rapporti interni al Corpo

I rapporti gerarchici e funzionali fra gli appartenenti al Corpo sono improntati a reciproco rispetto e cortesia, al fine di conseguire la massima collaborazione ai diversi gradi di responsabilità.

Gli appartenenti al Corpo sono tenuti alla massima lealtà di comportamento nei confronti dei superiori, colleghi e subalterni, evitando di diminuirne o menomarne in qualunque modo autorità e prestigio.

Art. 30

Comportamento in pubblico

Durante i servizi svolti in luogo pubblico, l'appartenente al Corpo deve mantenere un contegno corretto e un comportamento irreprensibile, operando con senso di responsabilità, in modo da riscuotere sempre la stima, il rispetto e la fiducia della collettività.

Egli deve rispondere alle richieste dei cittadini, intervenendo o indirizzandoli secondo criteri di opportunità ed equità.

Deve sempre salutare la persona che lo interpepla o a cui si rivolge.

L'appartenente al Corpo nell'esercizio delle proprie funzioni, ove richiesto, deve fornire il proprio nome, cognome e qualifica e, quando opera in abito civile, deve prima qualificarsi esibendo la tessera di servizio.

Durante il servizio deve assumere un contegno consono alla sua funzione.

Art. 31

Saluto

Il saluto verso i colleghi, i superiori, i cittadini, le istituzioni e le autorità che le rappresentano, è un dovere per gli appartenenti al Corpo.

Il saluto si effettua militarmente.

Sono dispensati dal saluto:

- coloro che stanno effettuando la regolazione manuale del traffico;
- i motociclisti in marcia e coloro che sono a bordo di autoveicoli;
- il personale inquadrato in drappello di scorta al gonfalone civico o alla bandiera nazionale.

Titolo VIII

DISCIPLINA, RICONOSCIMENTI E PROVVIDENZE

Art. 32

La responsabilità civile e disciplinare degli appartenenti al Corpo di polizia municipale è regolata dalle norme di legge o di regolamento vigenti.

Art. 33

Accertamenti sanitari

Gli appartenenti al Corpo di p.m. sono sottoposti ai controlli periodici di legge per la verifica delle condizioni di salute, in relazione alla specifica natura del servizio e alla eziologia delle malattie professionali.

Art. 34

Segnalazioni particolari per gli appartenenti al Corpo

Il comandante segnala al sindaco i dipendenti che si sono distinti per aver dimostrato una spiccata qualità professionale, spirito di iniziativa e notevoli capacità professionali con risultati di eccezionale rilevanza.

Art. 35

Minute spese di funzionamento

Con previsione di bilancio, viene stanziata annualmente una congrua somma da desti-

nare alle minute spese di funzionamento, di gestione e di manutenzione degli impianti e delle attrezzature del Corpo.

Alla gestione delle somme è preposto, dal comandante, un dipendente di livello non inferiore al VI (econo~~mo~~).

L'econo~~mo~~ provvede ad amministrare le somme accreditategli nel rispetto del regolamento di economato del Corpo.

Art. 36

Attività sportive istituzionalizzate

Raccomandazione

Senza documento del servizio gli enti possono disciplinare attività sportive e culturali.

Art. 37

Rinvio al regolamento generale per il personale del comune

Per quanto non è previsto nel presente regolamento, si applicano agli appartenenti al Corpo le norme contenute nel regolamento per il personale del comune, nelle leggi e nei contratti regionali di lavoro.



COMUNE DI FRANCAVILLA DI SICILIA
Provincia di L'Assina

ISTITUZIONE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE, AI SENSI DELLA LEGGE-QUADRO DEL 7 MARZO 1986 n.65
E DELLA LEGGE - REGIONE SICILIA- DELL' 1 AGOSTO 1990 n.17.-

SERVIZI E FUNZIONI (ART.5 LEGGE N.65/'86):

1° SERVIZIO - POLIZIA LOCALE - URBANA - RURALE - STRADALE - CIRCOLAZIONE E TRAFFICO - INFORTUNISTICA STRADALE - PUBBLICA SICUREZZA.

2° SERVIZIO - POLIZIA AMMINISTRATIVA - ANNONA - COMMERCIO - POLIZIA GIUDIZIARIA.

IL COORDINAMENTO DEL SETTORE FUNZIONALE SPETTA AL COMANDANTE, AL QUALE E' ATTRIBUITA LA SETTIMA QUALIFICA FUNZIONALE AI SENSI DELL'ART.6, COMMA 3 DELLA L.R.17/90 - INOLTRE, E' RESPONSABILE DELL'ADDESTRAMENTO, DELLA DISCIPLINA E DELL'IMPIEGO TECNICO-OPERATIVO DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.-

QUALIFICA	PROFILO O FIGURA PROFESSIONALE Tabella 1 DPR 333/90	UNITA'	DISTINTIVO di qualifica e di anzianità	TITOLO DI STUDIO	SETTORE ATTIVITA'	NOTE
7°(SETTIMA) Capo-settore	ISTRUTTORE DIRETTIVO COMANDANTE	N.1	Vedasi tabella B del Decreto Ass.EE.LL. DEL 15.3.1993	Diploma di Laurea in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e Commercio, Scienze Economiche e Sociali o altra Laurea equivalente.	AREA DI VIGILANZA URBANA	

1° SERVIZIO - RESPONSABILE : VICE COMANDANTE DI P.M.

MATERIE ATTRIBUITE AL SERVIZIO: Servizio di Polizia Stradale nell 'ambito del territorio comunale, Vigilanza sulla esecuzione delle Ordinanze e disposizioni regolamentari- Viabilità, Circolazione e Traffico - Studio dei provvedimenti di viabilità da proporre all'Amministrazione (installazione semafori, segnaletica verticale e orizzontale, analisi del traffico)- Esecuzione di provvedimenti comunali, Servizi logistici vari ed accertamenti- Infortunistica stradale e servizi di pronto intervento per situazioni di emergenza nei casi di pubblici e privati infortuni- Servizi di ordine pubblico in occasione di manifestazioni, Elezioni, gare sportive, processioni religiose ecc..

QUALIFICA	PROFILO O FIGURA PROF.LE	UNITA'	DISTINTIVO DI QUALIF. E ANZIANITA'	TITOLO DI STUDIO	SETTORE ATTIVITA'	NOTA
6°(sesta) Vice Capo Settore	ISTRUTTORE Vice Comandante	N.1	vedasi Tab.B Decreto Ass. EE.LL. del 15.3.1993	DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA DI 2° GRADO	AREA DI VIGILANZA	
5°(quinta)	COLLABORATORE PROFESSIONALE OPERATORE DI P.M.	N.3	Come sopra	Come sopra	come sopra	POSTI ESISTENTI
TOTALE UNITA' PROPOSTE		N.4				

Il Vice Comandante, in caso di assenza, impedimento o di qualsiasi altra causa, del Comandante, è responsabile delle funzioni vicarie - se l'incarico temporale supera i trenta giorni ha diritto alla differenza nel trattamento economico tra i livelli retributivi.-

2° SERVIZIO - RESPONSABILE: ISTRUTTORE DI P.M.

MATERIE ATTRIBUITE AL SERVIZIO: Vigilanza sugli esercizi pubblici e commerciali - controllo orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio e dei pubblici esercizi in genere- Attività di Polizia Annonaria e Commerciale - Procedimenti sanzionatori in materia di Commercio, Annona e del Mercato Settimanale- Vigilanza sul territorio Comunale per la repressione dell'abusivismo edilizio - Rapporti inerenti gli accertamenti in materia di reati con l'Autorità Giudiziaria ed Amministrativa nell'ambito del territorio comunale - Accertamenti vari, informazioni e notifiche relative alle violazioni al nuovo Codice della Strada.

QUALIFICA	PROFILO O Figura Profess.le tab.1 DPR 333/90	UNITA'	DISTINTIVO di qualifica e anzianità	TITOLO DI STUDIO	SETTORE ATTIVITA'	NOTA
6°(sesta)	ISTRUTTORE DI POLIZIA MUNIC.	N.1	vedasi tabella "B" del Decreto Assessoriale EE. LL. del 15.3.93	DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA DI 2° GRADO	AREA DI VIGILANZA	
5°(quinta)	COLLABORATORE PROFESSIONALE Operatore di P.M.	N.2		come sopra	come sopra	POSTI ESISTENTI
TOTALE UNITA' PROPOSTE		N.3				

LEGGE 1 agosto 1990, n. 17

NORME IN MATERIA DI POLIZIA MUNICIPALE

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Disposizioni di applicazione

1. Le disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65, recante «Legge - quadro sull'ordinamento della polizia municipale», si applicano nel territorio della Regione con le integrazioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2

Finalità

1. La Regione siciliana persegue il costante miglioramento del servizio di polizia locale e detta norme per:

a) promuovere la formazione, l'addestramento e la qualificazione professionale degli operatori della polizia municipale;

b) promuovere e coordinare gli interventi degli enti locali in materia di protezione civile a mezzo delle forze di polizia municipale;

c) favorire, nel territorio della Regione, l'uniformità dell'ordinamento, dell'organizzazione e della gestione dei servizi di polizia municipale;

d) prevedere l'adeguamento dei mezzi e delle strutture necessarie per l'espletamento dei servizi di istituto della polizia municipale.

Art. 3

Servizio di polizia municipale

1. Per lo svolgimento dei compiti di polizia locale che gli sono demandati dalle leggi, il comune si avvale del servizio di polizia municipale;

2. Il servizio di polizia municipale dipende funzionalmente dal sindaco o dall'assessore dallo stesso delegato che impartisce al comandante del corpo, di cui all'articolo 6, le opportune direttive.

3. Ove si renda necessario coordinare l'impiego delle forze di polizia dipendenti dal comune con quelle degli altri enti locali, con le forze di polizia dello Stato o con i corpi e le organizzazioni della protezione civile, il sindaco promuove le opportune intese, secondo le modalità di cui all'articolo 3 della legge 7 marzo 1986, n. 65, ed impartisce direttive attraverso il comandante del corpo.

4. Il comandante del corpo determina le modalità operative nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, in modo da assicurare agli organi dello Stato e degli altri enti rispettivamente competenti il necessario supporto operativo della polizia municipale nello assolvimento dei compiti di istituto.

5. La predetta collaborazione è prestata per specifiche operazioni rientranti tra le attribuzioni proprie del comune e su motivata richiesta delle autorità competenti.

Art. 4

Compiti del personale addetto al servizio di polizia municipale

1. Fermi restando i compiti e le attribuzioni previsti dagli articoli 3 e 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, alle funzioni di polizia municipale attengono:

a) l'espletamento dei compiti di polizia amministrativa attribuiti agli enti locali;

b) la tutela del patrimonio, comprese le funzioni che non siano attribuite ad altri enti ed istituzioni;

c) l'assolvimento degli incarichi di informazione, raccolta di notizie, accertamento e rilevazione nei casi previsti da leggi o da regolamenti;

d) i servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta necessari per l'espletamento delle attività e dei compiti istituzionali degli enti di appartenenza;

e) la cooperazione nel servizio e nelle operazioni di protezione civile demandati all'ente di appartenenza;

f) lo svolgimento di ogni altro compito e l'esercizio di ogni altro potere secondo le leggi ed i regolamenti.

Art. 5

Collaborazione fra gli enti locali nell'espletamento dei servizi di polizia municipale

1. I comuni con territorio contiguo possono stabilire forme associate di gestione di alcuni o di tutti i servizi di polizia municipale, quando tali forme siano convenienti per efficienza ed economicità.

2. Apposita convenzione tra i comuni regolerà: i servizi associati, il loro ambito territoriale e le modalità di svolgimento, i compiti del personale addetto, gli apporti finanziari, di mezzi e di personale di ciascun ente locale, la dipendenza gerarchica e funzionale del personale e dei servizi associati.

3. I comuni possono altresì stabilire intese per la gestione di particolari servizi di polizia municipale che abbiano caratteri di ricorrenza, di stagionalità o di occasionalità.

4. Nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 vengono corrisposti al personale indennità e rimborsi, nella misura stabilita dalle vigenti leggi, da porre a carico dei comuni beneficiari dei servizi medesimi.

Art. 6

Corpo di polizia municipale

1. Il servizio di polizia municipale, quando abbia almeno sette addetti, può essere organizzato in corpo di polizia municipale.

2. Il comandante del corpo di polizia municipale è alle dirette dipendenze funzionali ed amministrative del sindaco o dell'assessore all'uopo delegato verso il quale è responsabile della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al corpo o al servizio.

3. Il comandante del corpo di polizia municipale, in relazione all'articolo 9 della legge 7 marzo 1986, n. 65, è collocato al livello apicale dell'ente di appartenenza.

Art. 7

Circoscrizioni di polizia municipale

1. Nei comuni ripartiti in quartieri o che abbiano frazioni geografiche l'organizzazione del corpo assume forme decentrate per circoscrizioni.

2. Ogni circoscrizione di polizia municipale può comprendere più quartieri amministrativi.

3. All'interno di ogni circoscrizione possono essere costituiti quartieri di polizia municipale per maggiori esigenze di vigilanza connesse a particolari problemi di flusso veicolare, di elevati indici di insediamento urbano, esercizi commerciali e strutture pubbliche, o in genere per particolari condizioni ambientali e sociali del quartiere.

4. L'assegnazione dei mezzi e del personale al corpo di polizia municipale e alle sue unità decentrate è strettamente commisurata alle effettive esigenze secondo appositi parametri che a tal fine sono predisposti dal comitato tecnico di cui all'articolo 12.

Art. 8

Vigile di quartiere

1. In tutti i comuni il servizio di vigilanza può essere esercitato per mezzo dei vigili di quartiere.

2. Nel quartiere e nelle vie che gli sono affidati, il vigile di quartiere collabora con i cittadini nei rapporti con le autorità e gli uffici: richiede la collaborazione dei cittadini per l'ordine ed il decoro della convivenza civile e per il miglioramento delle condizioni ambientali della zona di sua pertinenza; si fa portavoce presso l'amministrazione comunale delle esigenze e dei problemi locali; vigila per l'ordinato e decoroso svolgimento delle attività del quartiere; previene e reprime le infrazioni in materia di igiene, occupazione del suolo pubblico, circolazione stradale, abusivismo commerciale ed edilizio e tutela dell'ambiente, nonchè ogni altra infrazione alle leggi, ai regolamenti, alle ordinanze e ad ogni altra disposizione comunale.

Art. 9

Regolamento comunale

1. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 4 della legge 7 marzo 1951, n. 65, e nei limiti della legislazione vigente e dei contratti nazionali di lavoro, il regolamento comunale:

a) stabilisce l'ordinamento e l'organizzazione del corpo o del servizio di polizia municipale;

b) determina l'organico, le qualifiche e i profili professionali degli addetti;

c) detta norme sulla gerarchia, la disciplina e i relativi obblighi e sul comportamento degli addetti;

d) indica le modalità di svolgimento dei servizi di istituto;

e) determina le forme e le modalità di decentramento del corpo di polizia municipale, stabilendo, eventualmente, quali servizi, per le loro caratteristiche, non possono essere oggetto di decentramento;

f) stabilisce l'obbligo dell'uniforme e le eventuali deroghe;

g) indica le modalità di svolgimento del servizio armato secondo le direttive del Ministro dell'Interno;

h) stabilisce criteri di rotazione obbligatoria per tutto il personale dei vari servizi, tenendo anche conto dell'anzianità e della professionalità.

2. Il comune può costituire un fondo per le minute spese di gestione e di manutenzione degli impianti e delle attrezzature del corpo e del servizio, stabilendo contestualmente le relative norme di gestione contabile.

3. Il regolamento comunale del servizio di polizia municipale deve essere approvato dai rispettivi consigli comunali entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo lo schema predisposto dall'Assessorato regionale degli enti locali.

4. Ove i comuni non adempiano entro il suddetto termine, provvede in via sostitutiva e senza preventiva diffida l'Assessore regionale per gli enti locali.

Art. 10

Divise e gradi

1. L'Assessore regionale per gli enti locali, con proprio decreto, sentito il comitato di cui all'articolo 12, determina le caratteristiche delle uniformi e dei distintivi di qualifica e di anzianità degli addetti al servizio di polizia municipale, escludendo ogni stretta somiglianza con le uniformi e i distintivi delle forze e dei corpi armati dello Stato.

Art. 11

Centro regionale di formazione per la polizia municipale

1. Per la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento professionale degli appartenenti alla polizia municipale della Sicilia, nonchè per compiti di studio e ricerca, l'Assessore regionale per gli enti locali istituisce, quale organismo dell'Assessorato, il Centro regionale di formazione per la polizia municipale.

2. Il Centro tiene corsi per l'addestramento e la formazione professionale del personale di nuova assunzione e per la qualificazione superiore dei funzionari dei corpi di polizia municipale.

3. Il Centro, inoltre, tiene e organizza, anche in sedi decentrate, corsi per l'aggiornamento del personale già in servizio.

4. Per tutte le spese di gestione e di funzionamento, il Centro è dotata di un fondo finanziato in base all'articolo 15.

5. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessorato regionale per gli enti locali, sentita la Commissione legislativa per gli affari istituzionali dell'Assemblea regionale siciliana, approva con proprio decreto lo statuto del Centro nel quale sono specificati la struttura, gli organi e le funzioni ed è altresì determinato il contingente numerico, distinto per qualifica, di personale appartenente ai ruoli della Regione da utilizzare per il relativo funzionamento.

6. Uno speciale regolamento, approvato con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali, stabilisce le norme per l'organizzazione e la gestione del Centro sotto l'aspetto tecnico, amministrativo, contabile e del personale.

7. Il responsabile del Centro presenta annualmente una relazione all'Assessore regionale per gli enti locali sull'attività svolta.

8. L'Assessore regionale per gli enti locali vigila sul buon andamento del Centro e propone al Presidente della Regione, quando ne ravvisi giusti motivi, lo scioglimento degli organi o la sostituzione dei singoli componenti.

9. Il Centro regionale di formazione per la polizia municipale dovrà essere istituito entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 12

Comitato tecnico regionale per la polizia municipale

1. Presso l'Assessorato regionale degli enti locali è istituito il Comitato tecnico regionale per la polizia municipale.

2. Il Comitato è nominato dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per gli enti locali, per la durata di un quinquennio, ed è composto:

a) dall'Assessore regionale per gli enti locali, che lo presiede;

b) dal direttore regionale degli enti locali, che può essere delegato a presiederlo;

c) da quattro esperti in materia di polizia municipale di cui almeno due scelti tra i comandanti ed ufficiali dei corpi di polizia municipale;

d) da tre rappresentanti degli enti locali designati dall'ANCI Regione;

e) da un rappresentante delle amministrazioni provinciali designato dall'U.P.S.;

f) da cinque rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e firmatarie dei contratti nazionali, scelti tra personale in servizio nei corpi o servizi dei vigili urbani;

g) dal dirigente del gruppo di lavoro competente dell'Assessorato regionale degli enti locali.

3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dell'Assessorato regionale degli enti locali con qualifica non inferiore ad assistente.

4. Il Comitato:

a) esprime parere nei casi previsti dalla presente legge e ogni qualvolta lo richieda l'Assessore regionale per gli enti locali;

b) promuove studi ed iniziative e formula suggerimenti per il miglioramento del servizio di polizia municipale;

c) esamina la relazione annuale del responsabile del Centro di polizia municipale e formula eventuali osservazioni e proposte.

5. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, sono stabiliti i compensi e i rimborsi spese per i componenti del Comitato in conformità delle disposizioni regionali vigenti in materia.

Art. 13

Fondo per il miglioramento dei servizi

1. Al fine di consentire il miglioramento dell'efficienza dei servizi di polizia municipale e di promuovere la crescita professionale degli addetti è istituito nel bilancio della Regione un fondo per il miglioramento dei servizi di polizia municipale.

2. La Regione è autorizzata a concedere un contributo, determinato sulla base del corrispondente onere finanziario, ai comuni che abbiano deliberato ai sensi del comma 1 un piano di miglioramento dell'efficienza dei servizi ed

abbiano contestualmente previsto l'erogazione, a favore degli addetti di polizia municipale che partecipano alla realizzazione del piano e svolgano le funzioni di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, di un'indennità pari alla parte eccedente gli importi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, e successive modificazioni ed integrazioni, relativi all'indennità di cui all'articolo 10 della citata legge n. 65 del 1986.

3. È escluso dalla partecipazione al piano di miglioramento della efficienza dei servizi il personale comandato o collocato in posizione che non comporti l'effettivo espletamento delle funzioni di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65.

Art. 14

Contributi per impianti di collegamento radio

1. I contributi in favore dei comuni previsti dalla legge regionale 14 dicembre 1953, n. 66, sono elevati, per l'esercizio finanziario in corso, alla misura del 100 per cento al fine di fornire di collegamenti radio e similari i servizi di polizia municipale.

Art. 15

Autorizzazione di spesa

1. Per le finalità di cui agli articoli 11 e 12 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1990, la spesa di lire 4.000 milioni, da destinare quanto a lire 2.500 milioni alla realizzazione del Centro regionale di formazione per la polizia municipale, quanto a lire 1.500 milioni alle spese per il funzionamento e la gestione del Centro stesso, alle spese necessarie per l'individuazione delle caratteristiche delle uniformi e dei distintivi di qualifica e di anzianità, nonché per il funzionamento del Comitato tecnico regionale.

2. Per le finalità di cui all'articolo 13 è altresì autorizzata, per l'esercizio finanziario 1990, la spesa di lire 18 mila milioni.

3. Per gli anni successivi le spese di funzionamento e di gestione di cui al comma 1, nonché la spesa di cui al comma 2 saranno determinate annualmente a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 16

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge e ricadenti nell'esercizio finanziario in corso si farà fronte, quanto a lire 19.500 milioni, con parte delle disponibilità del capitolo 21257 e, quanto a lire 2.500 milioni, con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

2. I suddetti oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1990-1992, quanto a lire 2.500 milioni nel progetto strategico «C»: Consolidamento ed ampliamento della base produttiva - codice 03.07 - e quanto a lire 19.500 milioni nelle «Attività ed interventi conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza» - codice 07.09.

Art. 17

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 1 agosto 1990

Assessore regionale per gli enti locali

NICOLOSI
LA RUSSA